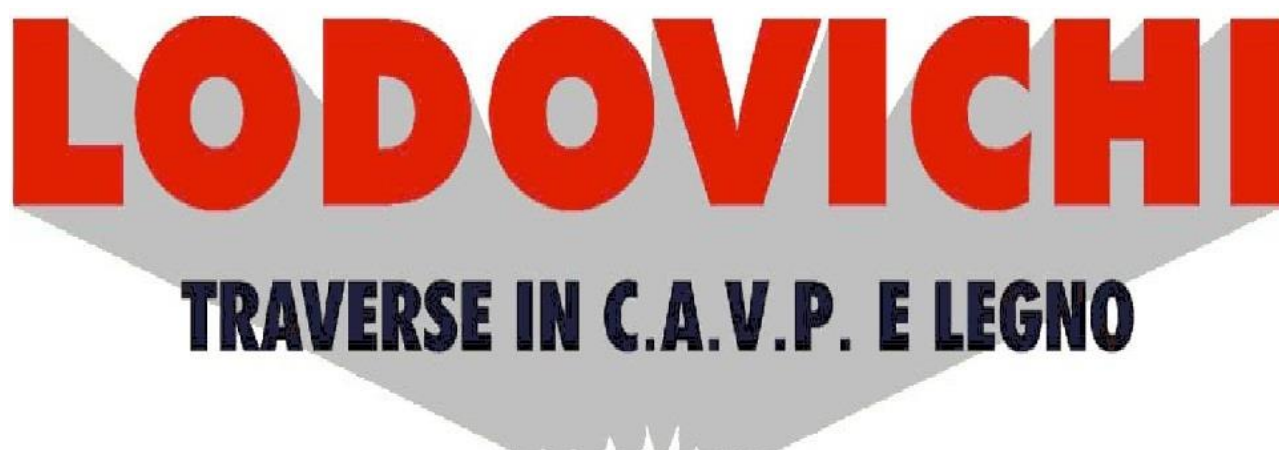


LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.1 di 109
--	---	---------------------------------



LODOVICH DOMENICO S.p.A.

**Modello di organizzazione e gestione ex
 D.lgs. 231/2001**

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del
 28/03/2019

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.2 di 109
--	--	---

Glossario	13
PARTE GENERALE	14
1. INTRODUZIONE	15
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	15
1.2. Le fattispecie di reato	16
1.3 Il modello organizzativo e l'organismo di vigilanza	17
2. L'AZIENDA	20
2.1. Introduzione alla realtà aziendale	20
2.2. Modello di governance della Lodovichi Domenico spa	20
2.3. Principi di controllo in materia di deleghe	21
2.4. Principi organizzativi generali	21
2.4.1. Segregazione dei compiti	21
2.4.2. Tracciabilità	22
3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001	23
3.1 Introduzione all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001	23
3.2. I destinatari del Modello	24
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	25
4.1. Struttura	25
4.2. Parte Generale	25
I) Individuazione e mappatura dei rischi	25
II) Articolazione di un sistema di controllo ex ante	25
III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza	26
4.3. Parti Speciali e Codice Etico	26
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27

 LODOVICHICI TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHICI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.3 di 109
---	--	---

5.1. Introduzione	27
Autonomia ed indipendenza	27
Professionalità	27
Continuità d'azione	27
5.2. Norme generali relative all'O.d.V.	27
5.3. Identificazione dell'organismo nella Società	28
5.3.1. Cause di incompatibilità, revoca e sospensione	28
5.4. Prerogative e risorse dell'ODV	29
5.5. Funzioni e poteri dell'ODV	30
6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	32
6.1. Obblighi informativi nei confronti dell'ODV	32
6.2. Obblighi informativi dell'ODV nei confronti degli organi societari	32
7. SISTEMA DISCIPLINARE	34
7.1. Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare	34
7.2. Destinatari e criteri di applicazione	34
7.2.1. Misure nei confronti dei Dipendenti	35
7.2.2. Misure nei confronti degli AD e membri del CDA	35
7.2.3. Misure nei confronti dei Sindaci Revisori	36
7.2.4. Misure nei confronti dei Collaboratori, dei Partner e dei Fornitori	36
7.2.5. Misure nei confronti dei Componenti dell'O.d.V.	36
8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	37
8.1. Formazione del personale	37
8.2. Informazione a Fornitori	37
8.3. L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico	37
9. MODELLO E CODICE ETICO	39

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.4 di 109
--	--	---

10. CODICE ETICO	40
10.1. Introduzione	40
10.2. I principi del Codice Etico	40
10.2.1. Principi generali	40
10.2.2. Principio di legalità	41
10.2.3. Principi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	41
10.2.4. Principi dell'organizzazione	41
10.2.5. Principi della corretta amministrazione	42
10.2.6. Principi di responsabilità Sociale	43
10.2.7. Principi di sostenibilità	43
10.2.8. Principi di trasparenza verso il mercato	45
10.2.9. Principi di contrasto del terrorismo e della criminalità	45
10.2.10. Principi di etica negli affari (tutela della proprietà intellettuale)	45
10.2.11. Principi di gestione	45
10.3. Le reazioni alla violazione del Codice etico	46
10.4. Le modalità di approvazione del Codice Etico	46
PARTE SPECIALE - artt. 24 e 25 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	48
1.LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	48
Nota Introduttiva: i concetti di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio"	48
• Concussione (art. 317 c.p.)	48
• Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)	49
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	49
• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri	

LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.5 di 109
---	--	---------------------------------

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 49

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 49

• Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 49

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 49

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) 49

**• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) ..
..... 50**

Fattispecie di reato contro la P.A. rilevanti ma non comprese nel D.lgs 231/2001 50

• Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 50

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) .. 50

Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) 50

• Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) 50

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 50

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 50

3. AREE A RISCHIO 51

Individuazione delle Aree a rischio 51

Aree a rischio diretto 51

Aree a rischio indiretto 52

Aree a rischio particolarmente alto 53

4. MISURE PER LA PREVENZIONE 54

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio diretto 54

Aree di attività a rischio particolarmente alto: elementi fondamentali del processo decisionale 54

 LODOVICH TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.6 di 109
---	--	---

Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento 54

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV 55

PARTE SPECIALE - art. 24 bis – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI 57

1.TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI 57

• **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter C.P.) 57**

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater C.P.) 57**

• **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies C.P.) 58**

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater C.P.) 58**

• **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies C.P.) 58**

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis C.P.) 58**

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter C.P.) 59**

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater C.P.) 59**

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies C.P.) 59**

• **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies C.P.) 59**

2. AREE DI ATTIVITA' DI RISCHIO 60

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 60

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI 60

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.7 di 109
--	--	---------------------------------

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	61
PARTE SPECIALE - art. 24 ter. – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	62
1.TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	62
• Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 C.P.)	62
• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	63
• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter C.P.)	64
• Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 C.P.)	65
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90 art. 70)	65
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)	65
2. AREE DI ATTIVITA' DI RISCHIO	66
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	66
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
5. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI	66
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	66
PARTE SPECIALE - artt. 25 bis - I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D.LGS. 231/01)	67
1.Introduzione. Le singole fattispecie di reato	67
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.)	67
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.)	67
• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.)	67
• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.)	67
• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.) ...	67
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.)	68
• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà	

 LODOVICHİ TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHİ DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.8 di 109
---	--	---

industriale (art. 517-ter C.P.)	68
• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.P.)	68
2. AREE DI ATTIVITA' DI RISCHIO	69
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	69
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
5. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI	69
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
PARTE SPECIALE - art. 25 ter. – REATI SOCIETARI	71
1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	71
Ø Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	71
• False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 C.C.)	71
• Falso in prospetto (art. 2623 C.C.)	72
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 C.C.)	72
Ø Tutela penale del capitale sociale	72
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.)	72
• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 C.C.)	72
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.)	73
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.)	73
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.)	73
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.)	73
Ø Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali	74
• Impedito Controllo (art. 2625 C.C.)	74

 LODOVICH TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.9 di 109
---	--	---

· omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis C.C.)	74
· Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.)	74
Ø Tutela penale del mercato	74
· Aggiotaggio (art. 2637 C.C.)	74
Ø Tutela penale delle funzioni di vigilanza	74
· Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638C.C.)	75
Ø Disposizioni finali comuni	75
· Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 C.C.)	75
· Delitti tentati (Art. 26)	76
· Profitto di rilevante entità (art. 25 - ter, comma II)	76
2. AREE DI ATTIVITA' DI RISCHIO	76
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	77
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
5. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI	78
A. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	79
B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE	79
C. REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	79
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	80
PARTE SPECIALE - art. 25 septies – REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	82
1.Tipologia dei reati per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	82
DESCRIZIONE delle fattispecie di reato rilevanti e delle sanzioni amministrative conseguenti	85

 LODOVICH TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.10 di 109
---	--	--

- Delitti previsti dal codice penale	85
• Omicidio colposo (art. 589 C.P.)	85
• Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.)	85
STATO della tutela della sicurezza aziendale e obiettivi per il futuro	87
FINALITA' della parte speciale	87
SOGGETTI dedicati a compiti in materia di sicurezza	88
POLITICA aziendale della sicurezza	89
PIANIFICAZIONE e organizzazione del sistema	89
AGGIORNAMENTO normativo, tecnico, scientifico	89
DIVULGAZIONE, informazione e formazione	90
2. Aree di attività a rischio	90
VALUTAZIONE dei rischi esistenti	90
3. Destinatari della parte speciale	91
SISTEMA disciplinare	91
4. Principi generali di comportamento	92
PRINCIPI e regole di condotta generali	92
5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti	93
6. Compiti dell'Organismo di vigilanza	94
PARTE SPECIALE - art. 25 octies – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	95
1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	96
• Ricettazione (art. 648 C.P.)	96
• Riciclaggio (art. 648-bis C.P.)	97
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter C.P.) ..	98
2. Aree di attività a Rischio	98

 LODOVICH TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.11 di 109
---	--	--

3. Destinatari della Parte Speciale	98
4. Principi generali di comportamento	99
5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti	99
6. Compiti dell'Organismo di vigilanza	100
PARTE SPECIALE – art. 25 undecies – REATI AMBIENTALI	101
1. TIPOLOGIA DI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE	101
Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Prescrizioni in merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzati	101
Art. 257 (bonifica dei siti)	102
Art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	102
Art. 259 (traffico illecito di rifiuti), articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.	103
Art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	104
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	104
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	104
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	105
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	105
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	105
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	106
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	106
2. Aree di attività a Rischio	106
3. Destinatari	107
4. Principi generali di comportamento	107
5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti	107

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.12 di 109
--	--	--

6. Istruzioni e verifiche dell'OdV 108

Glossario

- Amministratore Delegato o AD: l'Amministratore Delegato
- CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Lodovichi Domenico spa
- Codice Etico: Codice Etico adottato dalla Lodovichi Domenico spa
- Collaboratori: coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Lodovichi Domenico spa in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
- Destinatari: i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le Controparti delle attività di business.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Lodovichi Domenico spa, ivi compresi i dirigenti.
- D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.
- Linee guida: le Linee guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001.
- Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia atto normativo interno (regolamento, procedura, linea guida, ordine di servizio, ecc.) ivi richiamato.
- Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.13 di 109
---	---	--

- Partner: le controparti contrattuali con le quali Lodovichi Domenico spa addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.
- Attività Rilevanti: le attività di Lodovichi Domenico spa nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei Reati e degli illeciti.

PARTE GENERALE

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.14 di 109
---	--	----------------------------------

1. INTRODUZIONE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha portato all'approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

In particolare, la disciplina prevede che gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali"), e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione") (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).

Pertanto, i punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità.

In particolare possono essere:

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali", funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto si pone l'obiettivo di colpire, mediante l'irrogazione di sanzioni, direttamente l'ente e non solamente, come previsto dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.15 di 109
---	--	----------------------------------

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità.

Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati nel successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo.

1.2. Fattispecie di reato

La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:

- i) reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- v) delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- vi) reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- viii) delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- x) reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25-sexies del Decreto e articolo 187- quinquies “Responsabilità dell’ente” del T.U.F.);

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.16 di 109
---	--	----------------------------------

xi) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);

xii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);

xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);

xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);

xv) reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);

xvi) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto);

xvii) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);

xviii) reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" che vengono di seguito elencati:

- reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p)
- reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- reato relativo al traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286);
- reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, essendo il catalogo dei reati in progressiva e continua espansione.

1.3. Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità della Società, deve rispondere alle seguenti esigenze:

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.17 di 109
---	--	----------------------------------

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce in sostanza un regolamento interno adottato dalla Società in modo formale, che ha lo scopo e la finalità di individuare, descrivere e analizzare i seguenti elementi:

- le attività svolte dalla Società in relazione al proprio oggetto sociale, utili ad individuare le aree di rischio di reato;
- i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i meccanismi e le procedure utilizzate dalla Società per prevenire i reati medesimi: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le modalità di gestione delle risorse impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento dell'organo di controllo e vigilanza;
- il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;
- i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il codice etico adottato dalla Società;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.18 di 109
---	--	----------------------------------

· le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che l'ente abbia costituito un proprio Organismo di Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.19 di 109
--	--	----------------------------------

2. L'AZIENDA

2.1. Introduzione alla realtà aziendale della Lodovichi Domenico spa

La LODOVICHİ DOMENICO S.p.a. è una società avente quale oggetto sociale la realizzazione della progettazione e la produzione di traverse e traversoni ferroviari in CAVP, nonché di processi di trattamento di traverse ferroviarie in legno e legno da utilizzare per la realizzazione di traverse ferroviarie e di scambi ferroviari.

Tra l'altro, la Lodovichi Domenico spa è fornitrice dell'Ente Ferrovie dello Stato dal 1950 con traverse e traversoni in legno, tanto è vero che nel 1967 la ditta ha trasferito i propri impianti da Cortona-Camucia a Chiusi Scalo (SI), dove ha realizzato un impianto per il trattamento conservativo del legno (traverse e legnami vari).

Nel 1979, visti gli orientamenti delle Ferrovie dello Stato ha realizzato un impianto per la fabbricazione di traverse in c.a.v.p. a fili lisci su cassaforme, con una potenzialità produttiva di circa n. 320.000 traverse all'anno in due turni giornalieri di lavoro.

Dal 1980 ad oggi la Lodovichi Domenico spa ha fornito oltre dieci milioni di traverse in cavp in tutta la rete ferroviaria nazionale e non solo, destinate alle FS, a ferrovie concesse, ad aziende municipali ed industriali, implementando il proprio impianto ed adeguandolo ai massimi standards di sicurezza richiesti dalla legge.

Infatti, la Società risulta certificata secondo gli standard UNI-EN-ISO 9001:2008 in materia Qualità, nonché secondo gli standard UNI-EN-ISO 14001:2008 in materia ambiente.

2.2. Modello di governance di Lodovichi Domenico spa

La società Lodovichi Domenico spa è una società di capitali a conduzione familiare, la cui compagine sociale è formata da soli due soci (Trust Lodovichi e Trust FVL, rappresentanti, rispettivamente, dai Trustee Valter Lodovichi e GL Trustee srl) partecipazione paritetica e che rappresentano la terza generazione derivante dal fondatore Lodovichi Domenico, poi seguita dai figli Valter e Giancarla Lodovichi.

Pertanto, nell'ottica di assicurare processi decisionali rapidi e una struttura organizzativa adeguata, la società ha sempre deciso di dotarsi un modello di governance di tipo "tradizionale", secondo i dettami del Codice Civile.

L'Assemblea ha i poteri previsti dal Codice Civile e li esercita secondo le previsioni di legge.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al cui interno vengono eletti un Presidente ed un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tanto da avere la facoltà di delegare le proprie attribuzioni a più amministratori delegati.

L'attuale struttura del Consiglio di amministrazione prevede che gli amministratori delegati,

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.20 di 109
---	--	--

al fine di meglio condividere le scelte aziendali, siano dotati di un ampio potere di firma congiunta nelle operazioni di acquisto e vendita più importanti e strategiche dell'attività commerciale dell'azienda.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Il controllo contabile e la revisione sono affidati ad un professionista esterno.

2.3. Principi di controllo in materia di deleghe

Il sistema delle deleghe è stato pensato al fine di consentire alla Società di ottimizzare la prevenzione di reati e di consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Infatti, al fine di meglio garantire l'operatività aziendale ed il rispetto delle regole, è stato previsto un meccanismo di firma congiunta per le operazioni commerciali più rilevanti per la vita aziendale.

In particolare, è stato previsto che la firma congiunta venga utilizzata per le più importanti operazioni aziendali, tra cui:

- Stipula di contratti e/o emissione di ordini vendita di traverse e traversoni in calcestruzzo e legno per un valore superiore ad Euro 50.000;
- Stipula di contratti e/o emissione di ordini di acquisto relativi all'approvvigionamento di materie prime impiegate per la realizzazione di prodotti finiti in calcestruzzo per un valore superiore ad Euro 60.000;
- Stipula di contratti e/o emissione di ordini di acquisto relativi all'approvvigionamento di materie prime impiegate per la realizzazione di prodotti finiti in legno per un valore inferiore ad Euro 40.000;
- Prestazioni di autotrasporto di merci sia di materie prime sia di prodotti finiti per un valore inferiore ad Euro 20.000;
- Acquisto di macchinari, lavori di riparazione e/o manutenzione compresi i materiali, destinati all'impianto di produzione per un valore inferiore ad euro 20.000.

Tale meccanismo rappresenta un protocollo interno applicabile a tutte le attività sensibili aziendali, che permette a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con P.A., clienti e fornitori di aver un determinato potere di spesa adeguato alla funzione conferita ed allo stesso tempo di agire informando l'AD interessato, consentendo un duplice controllo per ogni operazione posta in essere.

2.4. PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.21 di 109
---	--	--

2.4.1. Segregazione dei compiti

Al fine di meglio operare, la Società ha da sempre adottato il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

2.4.2. Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuino le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.22 di 109
---	--	----------------------------------

3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001

3.1 Introduzione all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa; tuttavia, l'azienda, al fine di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito modello.

Il presente Modello verrà adottato, per la prima volta, dall'Organo Amministrativo della Società con delibera del 28.03.2019 e verrà adeguato agli aggiornamenti di volta in volta intervenuti sia nella normativa di riferimento che nelle fattispecie concrete che si presenteranno come opportune nella realtà aziendale.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo, nel varare il Modello, ha affidato ad un Organo Collegiale interno l'incarico di assumere le funzioni di ODV, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

Attraverso la costruzione ed adozione di un proprio Modello Organizzativo, in termini generali, si è inteso rafforzare il sistema di governance interna, in modo tale da assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

In termini di obiettivi specifici, si intende:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a eventuali comportamenti illegali;
- far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, i principi etici e le norme comportamentali adottate dall'Azienda nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
- comunicare a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai fornitori ed ai partner, che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie;
- render nota a tutto il personale l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.23 di 109
---	---	--

contenute nel Modello stesso, ed inoltre l'esistenza di severe sanzioni disciplinari finalizzate a punire i casi di violazione delle disposizioni stesse;

- impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio sui rischi, l'informazione sistematica e la formazione del personale.

3.2. I destinatari del Modello

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della Lodovichi Domenico spa: i lavoratori, i dirigenti, gli amministratori e i membri degli altri organi sociali ed altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al suo rispetto – sono i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti i partners commerciali.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.24 di 109
---	--	----------------------------------

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

4.1 Struttura

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nelle società del Gruppo in ragione delle attività da esse svolte.

Deve inoltre intendersi far parte del Modello anche il Codice Etico.

Il testo originario del d.lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni delitti (in senso lato) contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente: si veda, per esempio, l'introduzione dell'art. 25-ter, che ha esteso l'applicabilità del d.lgs. 231/2001 anche ai reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal d.lgs. 61/2002.

Per questa ragione, l'Organo Amministrativo della Società avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di diversi interventi normativi, siano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001.

4.2. Parte Generale

Secondo l'art. 6, terzo comma, del d.lgs. 231/2001 (e secondo le Linee Guida predisposte da Confindustria), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione e mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del d.lgs. 231/2001 richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, in altri termini, l'analisi della complessiva attività della Società e l'individuazione in essa delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e imm modificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società o altre società del Gruppo dovessero trovarsi ad affrontare.

II) Articolazione di un sistema di controllo ex ante

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. (b) d.lgs. 231/2001, una volta compiuta questa attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell'ambito della complessiva attività della Società, è necessario, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle aree di attività a rischio.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.25 di 109
---	--	----------------------------------

Le singole Parti Speciali, dunque, per questi ambiti di attività, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure (quali, per esempio, la partecipazione e condivisione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di informazione e di documentazione per le fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione di reati

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti previa approvazione dell'Organo amministrativo.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione dell'ODV che provveda:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure predisposte in attuazione del presente Modello, da parte dei dirigenti e dei dipendenti della Società;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta all' Organo Amministrativo di tutte le modifiche.

L'organo in parola è collegiale, interno alla società, ma in essa del tutto autonomo e indipendente.

4.3. Parti Speciali e Codice Etico

Le Parti Speciali del presente Modello illustrano le tipologie di reati e l'indicazione di alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

Più precisamente, nelle Parti Speciali sono indicate tutte quelle attività della Società che presentano un rischio di commissione di reati.

Il Codice Etico contiene le regole di natura etica da osservarsi da parte di tutti i destinatari ivi specificati nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali.

Le Parti Speciali, unitamente al Codice Etico costituiscono parte integrante del Modello.

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.26 di 109
--	--	--

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1. Introduzione

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società all'istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato O.d.V.) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

Autonomia ed indipendenza

L'OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione autonoma rispetto al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; trattandosi di società di medie dimensioni si è ritenuto opportuno attribuire tale funzione a membri interni dotati delle dovute competenze e capacità tecniche.

Professionalità

Il/i componente/i dell'OdV deve essere dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

Continuità di azione

E' importante che l'O.d.V. vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

5.2. Norme generali relative all'O.d.V.

L'O.d.V. in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'O.d.V. o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.27 di 109
---	--	----------------------------------

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione del CdA. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196). L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale).

5.3. Identificazione dell'organismo nella Società

Non essendovi indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'O.d.V., potendo esser lo stesso mono personale o collegiale, si è ritenuto opportuno attribuire questo incarico a due componenti interni con ampia conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei suoi processi in ragione della loro effettiva funzione aziendale.

L'ODV sarà dotato di un proprio regolamento.

Pertanto, resta espressamente stabilito che con riferimento ai Componenti Interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o, comunque, di immedesimazione organica con la Società è presupposto della loro partecipazione quali membri del ODV e pertanto qualora in ragione delle loro dimissioni volontarie o revoca, il loro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o di immedesimazione organica cessi i propri effetti, si determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente del ODV, ed il Presidente del ODV, o il componente più anziano, ove il soggetto decaduto sia il Presidente, dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi all' Organo Amministrativo per la sostituzione del medesimo.

L'ODV è nominato dall' Organo Amministrativo della Società e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, ed i suoi membri potranno essere rinominati.

All'ODV si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

5.3.1 Cause di incompatibilità, revoca e sospensione

La nomina dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, qualora l'incarico non venga conferito a Componenti interni aziendali. In particolare vengono espressamente indicati quali motivi di incompatibilità, la cui assenza deve esser rilasciata per iscritto in apposita dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico:

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.28 di 109
---	--	----------------------------------

- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di O.d.V. in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/01.

Nella dichiarazione attestante l’assenza di queste cause di incompatibilità, l’O.d.V. si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato.

La revoca dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per “giusta causa” di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;
- l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Ente. ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri dell’O.d.V. e la nomina di un Organismo ad interim.

Oltre che per revoca, l’O.d.V. cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

5.4. Prerogative e risorse dell’ODV

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’ODV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l’ODV della Società potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali e non, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.29 di 109
--	--	----------------------------------

particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività della Società.

In ogni caso, l'ODV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'ODV, all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della società.

5.5. Funzioni e poteri dell'ODV

All'ODV della Società è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;

B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/02001;

C. sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello.

In particolare, l'ODV della Società realizzerà le predette finalità attraverso:

- attivazione delle procedure di controllo;
- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.30 di 109
--	--	----------------------------------

- accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D. Lgs. 231/2001 e proposta dell'adozione delle misure più opportune;
- segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento;
- coordinamento con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno del Gruppo che si renda opportuno (controlli ex post).

Le direttive e le indicazioni espresse dall'ODV, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello.

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.31 di 109
--	--	--

6. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

6.1. Obblighi informativi nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

In particolare, l'ODV dovrà esser informato in merito ad ogni circostanza che possa generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01.

L'Organo Amministrativo e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'ODV medesimo, soprattutto in relazione a tutti quei fatti che possano portare alla presumibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Ogni dirigente e/o dipendente della Società dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite; l'ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

L'ODV potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono all' Organo Amministrativo, agli altri organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'ODV.

L'ODV può richiedere all' Organo Amministrativo (quando si tratti di amministratori o di membri di altri organi sociali) o alla Direzione Risorse Umane (nel caso di dipendenti e di dirigenti) l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

6.2. Obblighi informativi dell'ODV nei confronti degli organi societari

L'O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

La relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all'Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive del CdA

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.32 di 109
--	---	--

referire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.33 di 109
---	--	----------------------------------

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante ed il Codice Etico, nonché di tutti i protocolli e procedure della Società volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dall'Azienda in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'Azienda.

7.2. Destinatari e criteri di applicazione

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti della Società;
- gli Amministratori;
- i Sindaci Revisori;
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società;
- i componenti dell'O.d.V.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.34 di 109
---	--	----------------------------------

- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall'Azienda disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

7.2.1 Misure nei confronti dei Dipendenti

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei dipendenti della Società costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normative vigenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è quella prevista dal relativo CCNL, vale a dire:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 ore di lavoro;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino ad un massimo di 6 mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Cda, il quale si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

7.2.2. Misure nei confronti degli AD e membri del CDA

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Consiglieri di Amministrazione della Società e AD, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito Il

 LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.35 di 109
--	--	----------------------------------

Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione, in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento.

7.2.3. Misure nei confronti dei Sindaci Revisori

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei Sindaci Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

7.2.4. Misure nei confronti dei Collaboratori, dei Partner e dei Fornitori

La violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Collaboratori e Fornitori della Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico della Società stessa. Le specifiche funzioni aziendali curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti di tali specifiche clausole.

Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori e Fornitori della Società, è comunicata all'Organismo di Vigilanza dal responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e viene poi immediatamente riportata al CDA mediante sintetica relazione scritta per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

7.2.5. Misure nei confronti dei Componenti dell'O.d.V.

Qualora la violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico sia ascrivibile all'O.d.V., l'AD informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini. Eventualmente, il Consiglio contesta la violazione al Componente e adotta i provvedimenti opportuni.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.36 di 109
--	--	----------------------------------

8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

8.1. Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la Direzione Risorse Umane, in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza delle società del Gruppo: formazione attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via internet di materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- Altro personale: nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; per i neo assunti verranno predisposti dei contratti contenenti clausole risolutive espresse che posso essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.

L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per scritto a tutto il personale in forza in Azienda ed i documenti diffusi attraverso il sito aziendale. Identica comunicazione viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all'atto della firma del contratto.

8.2. Informazione a Fornitori

I Fornitori devono essere informati dell'adozione da parte dell'Azienda del Modello Organizzativo e del Codice Etico e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.

8.3. L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. (b) D. lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- i. verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- ii. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.37 di 109
---	--	----------------------------------

iii. annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese.

in proposito dall'ODV e gli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'ODV per l'Organo Amministrativo prevista nel paragrafo precedente.

 LODOVICHICI TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHICI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.38 di 109
---	---	--

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, ed a tal fine si è ritenuto di ricomprendere il Codice Etico nel Modello pur presentando il Modello, nella sua Parte Generale e nelle sue Parti Speciali, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

In ragione di quanto precede, si precisa quindi:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati;
- i principi etici contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.39 di 109
---	--	--

10. CODICE ETICO

10.1. Introduzione

Il Codice Etico può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.

La Lodovichi Domenico S.p.A. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa Società ed ostacolano il perseguimento della missione aziendale, identificata nella soddisfazione dei Clienti e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza.

Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività dell’azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall’attività dell’azienda).

Il Codice Etico deve fungere da strumento di garanzia per una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione della nostra azienda, in modo da creare fiducia anche verso l’esterno.

Ecco quali sono gli standard etici di comportamento per Lodovichi Domenico S.p.A.:

- Equità ed eguaglianza - Diligenza
- Tutela della persona - Onestà
- Trasparenza - Imparzialità
- Riservatezza - Tutela ambientale

Al rispetto del Codice Etico il Consiglio di Amministrazione vincola i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e dei collaboratori della società.

10.2. I principi del Codice Etico

10.2.1 Principi generali

La Lodovichi Domenico S.p.A. ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si dichiara libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il contenuto e lo spirito e ne violi i principi e le regole di condotta.

Gli Organi della Società e i loro membri, i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori sono tenuti

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.40 di 109
---	--	--

al rispetto del presente Codice Etico.

10.2.2. Principio di legalità

La Lodovichi Domenico S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera.

10.2.3 Principi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli organi della Società e loro membri, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, ed in genere i soggetti che agiscono per conto della Lodovichi Domenico S.p.A. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato della Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

Le persone incaricate della Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A., al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

10.2.4. Principi dell'organizzazione

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.41 di 109
---	--	--

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza necessaria.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

10.2.5. Principi della corretta amministrazione

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette agli azionisti e al pubblico.

La Lodovichi Domenico S.p.A. esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i dipendenti ed i collaboratori, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.42 di 109
--	--	--

maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.

E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno della Lodovichi Domenico S.p.A., concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

Gli organi della Lodovichi Domenico S.p.A. e loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

10.2.6. Principi di responsabilità Sociale

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna l'utilizzo di "lavoro obbligato" e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

10.2.7. Principi di sostenibilità

La Lodovichi Domenico S.p.A. si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo

 LODOVICHICI TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHICI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.43 di 109
---	--	--

come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica ambientale, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale
- la prevenzione degli inquinamenti
- il miglioramento e l'implementazione del sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2004 per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che hanno un potenziale impatto sull'ambiente

La Lodovichi Domenico S.p.A si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica per la sicurezza, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro
- la predisposizione di un sistema di gestione per la sicurezza conforme alle Linee Guida UNI-INAIL per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che presentano un potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- In particolare la Società, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti dalla direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

 LODOVICHI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.44 di 109
--	--	--

individuale;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

10.2.8. Principi di trasparenza verso il mercato

La Lodovichi Domenico S.p.A., i suoi amministratori, i suoi dipendenti ed i collaboratori debbono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno della Società, possibilmente utilizzando la forma scritta.

10.2.9. Principi di contrasto del terrorismo e della criminalità

La Lodovichi Domenico S.p.A. condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

La Lodovichi Domenico S.p.A condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

La Lodovichi Domenico S.p.A crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

10.2.10. Principi di etica negli affari (tutela della proprietà intellettuale)

La Lodovichi Domenico S.p.A., gli Amministratori, i dirigenti e in generale i dipendenti e collaboratori si impegnano a rispettare le leggi relative a brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, segreti commerciali, ecc. che proteggono i diritti di proprietà intellettuale di società e persone fisiche. I software protetti da copyright e utilizzati dai dipendenti per le attività della Società non possono essere riprodotti, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up, né possono essere riprodotti ad uso personale del dipendente o collaboratore. E' fatto divieto di utilizzare software non autorizzato sui computer di proprietà o in leasing della Società.

10.2.11. Principi di gestione

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.45 di 109
--	--	--

La Lodovichi Domenico S.p.A vuole operare sul mercato con successo ed essere considerata un'azienda eccellente da tutti coloro che con essa interagiscono. Per questo motivo ha adottato un approccio manageriale imposto sul controllo e sulla trasparenza. A tal fine la Direzione ha diffuso, a tutti i livelli, i seguenti otto principi di gestione, mirati a migliorare con continuità le prestazioni e, di conseguenza, la competitività strategica:

Orientamento ai clienti – La Lodovichi Domenico S.p.A. si propone di comprendere i bisogni dei propri clienti, presenti e futuri, di soddisfare i loro requisiti, superando ove possibile le loro stesse aspettative.

Leadership – La Lodovichi Domenico S.p.A. si propone di stabilire un'unità di intenti e di direzione per tutta l'organizzazione.

Questo comprende lo sviluppo di un ambiente di lavoro che coinvolga pienamente il personale nel perseguimento degli obiettivi strategici indicati dalla direzione.

Coinvolgimento del personale – La Lodovichi Domenico S.p.A. è consapevole che le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza della organizzazione, e per questo si propone di creare le condizioni motivazionali e di coinvolgimento che permettano a tutti di esprimere pienamente le loro potenzialità.

Approccio sistematico alla gestione – La Lodovichi Domenico S.p.A vuole identificare, capire e gestire le correlazioni fra i vari processi aziendali come un mezzo per migliorare con sistematicità l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione e per conseguire gli obiettivi posti.

Miglioramento continuo – La Lodovichi Domenico S.p.A intende promuovere condizioni di continuo miglioramento come un obiettivo permanente dell'intera organizzazione.

Decisioni basate sui dati di fatto – La Lodovichi Domenico S.p.A vuole che le decisioni, a tutti i livelli aziendali, siano sempre basate sull'analisi di dati ed informazioni certe.

Rapporti con i fornitori – La Lodovichi Domenico S.p.A vuole instaurare e mantenere un rapporto di elevata collaborazione e fiducia coi fornitori, mirato a creare vantaggi reciproci e maggiore valore per i propri clienti.

10.3. Le reazioni alla violazione del Codice etico

Le violazioni poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della La Lodovichi Domenico S.p.A sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati descritto nell'apposito Allegato del Manuale di organizzazione, gestione e controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10.4. Le modalità di approvazione del Codice Etico

A partire dall'adozione del presente Codice Etico, per consentire un flessibile adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello di

 LODOVICHITRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHITRAVERSE DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.46 di 109
---	--	--

prevenzione reati ex D.Lgs. 231/2001, ovvero per garantire un più tempestivo adeguamento a nuove esigenze derivanti da modifiche legislative allo stesso D.Lgs. 231/2001, l'iter di modifica e approvazione del Codice Etico della Società il seguente:

- l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso;
- il CDA esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, approva il Codice Etico come modificato, che pertanto diviene immediatamente operativo.
- l'Organismo di Vigilanza dà pubblicità interna (amministratori, dipendenti e collaboratori) al Codice Etico nella versione approvata.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.47 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - artt. 24 e 25 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. E' opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Nota Introduttiva: i concetti di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio"

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.lgs 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa, o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

• Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.48 di 109
---	--	----------------------------------

ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

• Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

L'art. 322 bis del codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE; i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee).

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.49 di 109
---	--	--

pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

• Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

 LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.50 di 109
---	--	--

Fattispecie di reato contro la P.A. rilevanti ma non comprese nel D.lgs 231/2001

Benche' non inseriti nell'alveo dei reati contro la P.A. disciplinati dal D.lgs. 231/2001, vista l'importanza e la sensibilità del tema, che vede la Lodovichi Domenico spa intrattenere molteplici rapporti contrattuali con la P.A. tramite la partecipazione a procedure negoziate ad evidenza pubblica, si ritiene opportuno descrivere le seguenti fattispecie di reato, costantemente monitorate dall'azienda in epigrafe:

• Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi fino a due anni; inoltre, sono previste delle circostanze aggravanti se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette. L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre, al fine di tutelare sia la libera concorrenza, che il buon andamento della P.A.

• Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura nel caso in cui taluno con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

• Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)

Questa fattispecie di reato si configura quando taluno, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni descritte nei precedenti articoli del codice penale.

• Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)

La presente ipotesi di reato si configura qualora taluno, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Questo reato si configura quando taluno commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.51 di 109
---	--	----------------------------------

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a quei comportamenti posti in essere da tutti quegli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, in particolare modo agli Amministratori Delegati ed ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Presidente e Vice-Presidente).

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Individuazione delle Aree a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (aree di rischio diretto).

Sono da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (aree di rischio indiretto).

Tenuto conto dei rapporti che la Società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche in Italia, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state così individuate:

Aree a rischio diretto

- Partecipazione a procedure per l'affidamento di lavori e forniture, gestione dei rapporti con istituzione, enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio (contratti, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici);
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione contabilità e tributi (si pensi agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione e utilizzazione di contributi;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.52 di 109
---	--	----------------------------------

Aree a rischio indiretto

- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- selezione del personale.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società anche su parere e proposta dell'ODV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Aree a rischio particolarmente alto

In relazione alle aree di rischio diretto sopra individuate, vengono considerate a rischio particolarmente alto:

- 1.** la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani (o, eventualmente, anche di Paesi esteri) o da società di diritto privato incaricati di pubblico servizio per l'assegnazione di commesse o appalti, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- 2.** la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto in particolare di:

 LODOVICHI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.53 di 109
--	--	--

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;
- assumere comportamenti volti ad indurre in errore o influenzare funzionari o dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- stringere intese o scambiare informazioni sulle offerte con le altre ditte concorrenti o, comunque, operanti nel settore di interesse della Società, per concentrare o, comunque, concordare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta nell'ambito delle procedure di affidamento e/o negoziazione diretta indette dalla P.A.;
- durante l'esecuzione dei contratti con la P.A. o con il soggetto incaricato di pubblico servizio, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dovranno astenersi da comportamenti impropri ingannevoli o illeciti diretti ad ottenere, in corso d'opera, l'approvazione di varianti, a vantaggio o ad interesse di Lodovichi Domenico S.p.A. o al fine di non rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- effettuare prestazioni in favore dei propri Partners commerciali facenti parte di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi e/o joint venture che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.54 di 109
---	--	----------------------------------

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione in tutte le aree di attività devono essere gestiti esclusivamente dal personale delegato dalla Società. Ove sia necessaria sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;

2. per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative (es. relative alle verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, etc.), debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento all'Amministratore Delegato o all'area aziendale da questa delegata e all'O.d.V. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzia criticità, l'O.d.V. deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione svolta;

3. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura, per importi superiori a 1.500 €, salvo casi di comprovate necessità operative;

4. le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

6. gli accordi con i Partner e i contratti con Collaboratori esterni e con i fornitori di servizi devono essere redatti per iscritto e rispettare le procedure autorizzative previste, per evitare la formazione di risorse finanziarie occulte destinate a pubblici ufficiali.

Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che si ritenesse di applicare di volta in volta.

Aree di attività a rischio particolarmente alto: elementi fondamentali del processo decisionale.

Di ogni operazione rientrante tra quelle a rischio particolarmente alto (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta) è obbligo che ne venga data debita evidenza.

Per ogni singola operazione procedura, dovranno esser conservata tutta la documentazione inerente, tra cui, necessariamente, la documentazione tecnica ed economica.

In particolare, dovrà essere riscontrabile:

- per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
- invio della eventuale manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.55 di 109
---	--	----------------------------------

- invio dell'offerta
- altri passaggi significativi della procedura,
- eventuali garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;
- per la partecipazione a procedure di erogazione di richiesta di contributi pubblici o sovvenzioni:
- richiesta del contributo o della sovvenzione,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione del contributo o finanziamento pubblico;

Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento

E' senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati con la Pubblica amministrazione sono:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.56 di 109
---	--	--

2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
5. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.57 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - art. 24 bis – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto, articolo introdotto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7.

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati, all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

E' importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.58 di 109
---	--	----------------------------------

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater C.P.)**

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

• **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies C.P.)**

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (v. C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater C.P.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies C.P.)**

 LODOVICHI DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.59 di 109
--	--	--

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della esclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis C.P.)**

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter C.P.)**

Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies C.P.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne ravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita`

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.60 di 109
---	--	----------------------------------

di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

• **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies C.P.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati è scarsamente rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Società. La segnalazione di eventuali aree a rischio potrà avvenire in ogni momento e avere come destinatario l'ODV che, se lo riterrà opportuno, segnalerà all'Organo amministrativo la necessità di integrare il Modello.

La Società ritiene che tale funzione di controllo e verifica, assieme al rispetto del codice etico e dei principi generali in materia di prevenzione dei reati, sia sufficiente a scongiurarne la realizzazione.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio.

Si tratta di regolamentare le modalità di gestione degli accessi ai personal computers ed alla rete aziendale e ad internet, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità. Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico.

L'uso dei computer disponibili nella rete aziendale è concesso solo per motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni elaboratore (PC, nel prosieguo) è riservato e protetto da password. Da ogni PC deve disporre di username e password (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente). L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

Ogni violazione delle procedure interne per l'utilizzo del sistema informativo e internet deve essere tempestivamente comunicata all'ODV.

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.61 di 109
---	--	----------------------------------

Rimandando per maggior dettaglio al GDPR in materia di privacy ed in fase di aggiornamento, si segnala che esistono specifiche policy in merito alla:

- a) Modalità di accesso ai singoli PC;
- b) Modalità di archiviazione dei dati e backup;
- c) Modalità di accesso ai dati aziendale;
- d) Modalità di accesso ad internet singoli PC;
- e) Modalità di accesso dall'esterno alla rete aziendale.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di illeciti informatici sono quelli di carattere generale previsti della Società, ritenuti sufficienti, anche in virtù dello scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV. Tale organismo suggerisce, nel rispetto delle tipologie e delle procedure sopra indicate, le opportune sanzioni per la violazione dei sistemi informatici della società e/o dei terzi, per le frodi informatiche e per le violazioni della privacy avvenute con l'ausilio o per mezzo dei sistemi informatici.

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.62 di 109
--	--	--

PARTE SPECIALE - art. 24 ter. – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Con Legge 15 luglio 2009, n. 15, ed in particolare con l'articolo 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i reati di criminalità organizzata, inserita nel Decreto Legislativo di cui trattasi all'art. 24-ter.

La Società ha rilevato un rischio puramente ipotetico ed astratto di commissione di tali reati.

Tuttavia, essendo noto il dirompente trattamento sanzionatorio connesso alla realizzazione delle fattispecie di cui al presente capitolo ed al solo fine di completezza, il Modello intende qui elencare le fattispecie contemplate dalla legge 15/2009, soffermandosi comunque ed unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

• Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 C.P.)

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

LODOVICH TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.63 di 109
---	--	----------------------------------

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

• **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter C.P.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

• **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 C.P.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.64 di 109
---	--	----------------------------------

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

• **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90 art. 70)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

• Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91, art.7)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.65 di 109
---	--	----------------------------------

reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più

• **Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

4. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Come già specificato il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico ed astratto, comunque delimitato ai rapporti con eventuali Partners commerciali o allo svolgimento di attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.66 di 109
--	--	----------------------------------

Esterni e Partners.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi fornitori, creditori o ogni altro soggetto, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Codice Etico della Società.

In particolare la Società si fa promotore della cultura di legalità che contraddistingue il proprio operato esigendo dai propri Partners il rispetto della normativa specifica del settore di operatività.

La Società si impegna a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con società ad evidente rischio di commissione dei reati del presente capitolo e, qualora ne abbia notizia, ad informare prontamente l'Autorità Giudiziaria competente.

A tal riguardo, la Società si impegna e si è sempre impegnata a richiedere contrattualmente l'iscrizione nella white – list dei propri fornitori.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Data la scarsa possibilità di verifica dei delitti di criminalità organizzata all'interno della struttura della Società si ritiene di operare un rinvio alle procedure generali attuate a prevenzione dei reati.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di delitti di criminalità organizzata sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.67 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - artt. 25 bis –IN DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.Introduzione. Le singole fattispecie di reato

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00.

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa

 LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.68 di 109
---	--	--

non inferiore a euro 103

• **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

• **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

• **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter C.P.)**

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

• **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.P.)**

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.69 di 109
--	--	----------------------------------

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La commissione di delitti contro l'industria e il commercio è pressoché da escludere nell'ambito dell'attività della Società, lo stesso si può dire per le altre tipologie di reati previste dall'articolo 25 bis del D.Lgs.231/2001.

L'unica fattispecie astrattamente configurabile è quella relativa alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di proprietà di terzi.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, fornitori e Partners commerciali.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società è dotata di idonee e specifiche procedure generali volte ad abbattere il rischio di reato e, in ogni caso, di uso illegittimo di know how o di brevetti.

Inoltre la diffusione ed il monitoraggio del rispetto delle norme etiche interne, fa ritenere che le possibilità di contraffare un brevetto siano minime ed ipotetiche, per tale motivo le procedure generali sono da ritenersi idonee a prevenire il rischio di commissione del reato presupposto.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Particolare attenzione merita il monitoraggio sul corretto espletamento degli obblighi di legge ed i vincoli contrattuali circa l'uso di brevetti, nonché il rapporto con i Partners.

Nel primo caso è compito dell'ODV, monitorare periodicamente, e comunque almeno una volta ogni dodici mesi, le modalità di utilizzo dei brevetti acquistati o realizzati internamente.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.70 di 109
---	--	----------------------------------

Inoltre dovranno essere segnalate immediatamente i casi, di cui si è venuti a conoscenza, in merito a possibili violazioni delle norme nazionali ed internazionali o delle clausole contrattuali.

Nel caso dei rapporti con i Partners è fatto obbligo di informare il soggetto terzo sui vincoli esistenti circa l'uso dei brevetti, nonché su ogni altra circostanza utile a prevenire eventuali contraffazioni degli stessi.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché in delitti contro l'industria e il commercio sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

 LODOVICHITRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICHITRAVERSE DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.71 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - art. 25 ter. – REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 - ter del Decreto, raggruppabili in 5 distinte tipologie. Tutta la normativa è stata riveduta e ampliata con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l'intero Titolo XI del libro V del Codice civile ("Disposizioni penali in materia di società e consorzi")

Ø Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

• False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 C.C.)

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) con condotta tipica in gran parte coincidente, che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori della Società. Nella ipotesi contravvenzionale, la pena è dell'arresto fino ad un anno e sei mesi; nella ipotesi delittuosa, occorre distinguere fra società quotate e non quotate: nel primo caso, la pena è da uno a quattro anni e si procede d'ufficio, nel secondo caso, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e per procedere occorre la querela della persona offesa (anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori).

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della, o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori della Società: si tratta pertanto di un reato proprio.

• Falso in prospetto (art. 2623 C.C.)

Tale fattispecie, introdotta ex novo dal D. Lgs. 61/2002, punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.72 di 109
---	--	----------------------------------

quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannarli e con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La disposizione è simile al modello delle false comunicazioni sociali, con una ipotesi contravvenzionale nel caso in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, punito con l'arresto fino ad un anno (comma I) ed una ipotesi delittuosa nel caso in cui il danno si verifichi, punita con la reclusione da uno a tre anni (comma II).

E' pertanto previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

A differenza delle fattispecie di false comunicazioni sociali, tale norma è strutturata come reato comune: può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

• **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 C.C.)**

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società da parte dei responsabili della revisione; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno, nel caso in cui non vi sia danno per i destinatari delle comunicazioni, mentre la sanzione è più grave, reclusione da uno a quattro anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale agli stessi. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

E' previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Ø **Tutela penale del capitale sociale**

• **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.)**

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.73 di 109
---	--	----------------------------------

• **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 C.C.)**

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.)**

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.)**

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.)**

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.)**

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.74 di 109
---	--	----------------------------------

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ø Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

• Impedito Controllo (art. 2625 C.C.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa.

L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

• omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis C.C.)

La fattispecie incrimina l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma ossia "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" ; la condotta è punita con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.)

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da "chiunque": è pertanto strutturato come "reato comune".

Ø Tutela penale del mercato

• Aggiotaggio (art. 2637 C.C.)

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.75 di 109
---	--	----------------------------------

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Ø Tutela penale delle funzioni di vigilanza

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.)

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Ø Disposizioni finali comuni

• Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 C.C.)

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, direttori generali e i sindaci ("soggetti apicali") della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Per i reati descritti, il legislatore equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.76 di 109
---	--	--

dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

• **Delitti tentati (Art. 26)**

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; la Società, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

• **Profitto di rilevante entità (art. 25 - ter, comma II)**

Se, a seguito della commissione dei reati indicati nella presente sezione, la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- operazioni societarie derivanti dalle volontà assembleari, gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale, operazioni straordinarie e rapporti con società controllate e consociate e altre parti correlate, attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai Soci.

La segnalazione di particolari aree di rischiosità potranno essere eventualmente segnalate e integrate da parte dell'Organo Amministrativo della Società, previa informativa all'ODV; in particolare, si segnala, fin da ora, la necessità di porre attenzione alle condotte definite di infedeltà patrimoniale (art. 2634 C.C.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 C.C.), ora non richiamate nel D. Lgs. 231/2001, ma che lo saranno sicuramente in futuro.

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che la Società intende porre in essere in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.77 di 109
---	--	----------------------------------

- i compiti di verifica dell'ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della Parte Speciale sono gli amministratori, direttori generali e i sindaci ("soggetti apicali") della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Si rammenta che, come detto, l'art. 2639 C.C. equipara gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che svolgono dette funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti "di fatto" di tali incombenze; dei reati societari indicati, infatti, risponde sia "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. E' fatto espresso divieto a carico dei predetti destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

2. E' fatto espresso obbligo a carico dei predetti destinatari di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, e sulle operazioni con parti correlate, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.78 di 109
---	--	----------------------------------

d) coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale e l'ODV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto a:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- con riferimento al precedente punto b:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;

- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

- con riferimento ai precedenti punti c ed d:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.79 di 109
---	--	----------------------------------

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

A. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, viene elaborata secondo i seguenti principi:

- siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- siano adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'ODV;
- siano adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'ODV;
- l'obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare:

- valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro ai membri dell' Organo Amministrativo, evitando operazioni all'oscuro degli organi deliberativi, con l'invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- informazione sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- informativa all'ODV di ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Divisioni/Direzioni della Società per consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.80 di 109
---	--	----------------------------------

C. REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e, ove prevista, della società di revisione, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell' Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- attribuzione all'ODV dei compiti di coordinare la raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo, di valutarne la validità e disporre la consegna o comunicazione;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

a. con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'ODV sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- organizzazione di una riunione con il Collegio Sindacale e gli Organi amministrativi prima della seduta di esame del bilancio e sua eventuale sollecitazione, in caso di ritardo, con stesura di un verbale finale;
- predisposizione di idonee comunicazioni con l'Organo Amministrativo e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al Collegio Sindacale;

b. con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.81 di 109
---	--	----------------------------------

- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- valutazione in ordine all'attività di aggiornamento degli amministratori, del management e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continuativa dei risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'Organo Amministrativo;
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.82 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - art. 25 septies – REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. Tipologia dei reati per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Il criterio dell' "interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti.

a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.83 di 109
---	--	----------------------------------

norme antinfortunistiche.

b) In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

c) Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

d) Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

e) L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre alle D. Lgs. n. 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/ 1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di tutela (come specificato dall'art.15 del D. Lgs. n. 81/08), alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.84 di 109
---	--	--

ex D. Lgs. n. 81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

f) A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

g) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

h) il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D. Lgs. n. 626/1994), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte a garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare:

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.85 di 109
---	--	----------------------------------

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

DESCRIZIONE delle fattispecie di reato rilevanti e delle sanzioni amministrative conseguenti

La legge 123 del 2007 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 27-septies che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose cagionati dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Delitti previsti dal codice penale

• Omicidio colposo (art. 589 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

• Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da

 LODOVICHİ DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.86 di 109
--	--	--

tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Deve precisarsi che non tutti gli episodi ascrivibili a queste due norme che si verifichino in occasione dell'attività dell'impresa possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa ex 231: secondo l'art. 27-septies del decreto, infatti, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda le lesioni, poi, si deve sottolineare che la responsabilità dell'ente è prevista solo con riferimento alle ipotesi di lesioni gravissime e gravi, secondo le definizioni dell'art. 583 c.p., commi primo e secondo. In particolare, sono gravi le lesioni che causano l'insorgere di una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni e quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono gravissime le lesioni che determinano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente porterà all'applicazione di sanzioni che si situano su tre diversi livelli di gravità:

- nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di durata di tre mesi a un massimo di un anno;
- nel caso di omicidio colposo determinato da altre violazioni di norme antinfortunistiche, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da tre mesi ad un anno;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.87 di 109
---	--	----------------------------------

- nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

STATO della tutela della sicurezza aziendale e obiettivi per il futuro

Da sempre, il tema della sicurezza e della salute del lavoro è tenuto in assoluto primo piano, nella politica aziendale della Società.

Un esame della attuale organizzazione interna dimostra:

- l'esistenza di soggetti il cui compito è gestire, nel modo più efficace la materia;
- l'esistenza, per ciascuno stabilimento, di una serie di documenti, relativi alle maggiori aree di rischio, secondo le norme e secondo l'esperienza;
- l'esistenza di un'attività interna continuativa per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

FINALITA' della parte speciale

La presente parte speciale persegue quattro differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

1. Definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
2. Dettare principi di condotta generali, per tutti i destinatari della parte speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
3. Favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
4. Favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società si propone di indirizzare all'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.88 di 109
---	--	----------------------------------

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello indica inoltre:

- l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica;

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, quindi, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, tendendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

SOGGETTI dedicati a compiti in materia di sicurezza

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

1. Datore di lavoro;
2. Responsabile servizio prevenzione e protezione;
3. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. Medici competenti;
5. Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;

Il datore di lavoro adempie ai propri compiti con riferimento principalmente alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP, oltre a tutte gli altri compiti previsti dalla legge.

E' stato designato un RSPP, dotato delle competenze previste dalla legge e un Medico competente, se necessario, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.

A tutti i soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.89 di 109
---	---	--

della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

POLITICA aziendale della sicurezza

La Società ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti allo stesso tempo la tutela della propria forza lavoro ed in tal senso rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile,
2. l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili,
3. il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

PIANIFICAZIONE e organizzazione del sistema

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, la Società

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento generali;
- valuta i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;

AGGIORNAMENTO normativo, tecnico, scientifico

Altrettanto fondamentale e strumentale ad un effettivo costante aggiornamento della tutela e delle misure in essere è il costante aggiornamento delle conoscenze del quadro normativo e regolamentare in materia.

Altrettanto fondamentale è poi il passo successivo: la pronta informazione di tutti i soggetti aziendali potenzialmente interessati dalle innovazioni.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.90 di 109
---	--	----------------------------------

DIVULGAZIONE, informazione e formazione

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

2. Aree di attività a rischio

VALUTAZIONE dei rischi esistenti

In relazione ai reati sopra descritti, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle dove si svolgono le attività produttive.

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

La Società ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato.

Ovviamente, il documento fondamentale è costituito dal documento di valutazione dei rischi previsto dalla legge. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal RSPP di concerto con RLS e datore di lavoro ed RLS.

Peraltro la società è ben consapevole che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Altro profilo fondamentale è dato dall'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal medico competente la cui attività è riassunta dalla relativa documentazione medica e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle prescrizioni di legge con salvaguardia del segreto professionale.

Il medico competente provvede a redigere annualmente una relazione sugli esiti della loro attività.

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.91 di 109
---	--	----------------------------------

modello, le seguenti:

- formazione, informazione, addestramento e gestione;
- sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
- gestione delle emergenze;
- luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videotermini, agenti fisici, agenti chimici.

3. Destinatari della parte speciale

Ogni attività di impresa è attività che, necessariamente, porta con sé una componente di rischio per chi la esegue e più in generale per la collettività.

La società da sempre è impegnata nell'assunzione e nell'elaborazione di tutte le misure e di tutti i rimedi per ridurre al minimo tali componenti di rischio: l'elaborazione della presente parte speciale è solo l'ultimo passo di un lungo percorso.

La Società è consapevole che un serio approccio alla problematica della tutela della sicurezza del lavoro non possa limitarsi alla considerazione della posizione dei soli soggetti direttamente appartenenti all'organizzazione aziendale, ma deve tenere conto e farsi carico anche di quella di tutti gli altri soggetti che si interaggiscono e cooperano, anche solo occasionalmente, con essi.

Per questa ragione devono ritenersi destinatari della presente parte speciale (ovviamente, ciascuno per quanto di sua competenza):

- tutti i dipendenti;
- tutti i dirigenti;
- tutti i soggetti aziendali che ricoprano compiti in materia di tutela della sicurezza (responsabile per la sicurezza, medico competente ecc.);
- prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- lavoratori di società appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori occasionali;
- visitatori degli uffici e degli stabilimenti.

SISTEMA disciplinare

La società qualifica espressamente come illecito disciplinare qualsivoglia violazione da

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.92 di 109
---	--	----------------------------------

parte dei dipendenti delle norme generali di condotta presenti in questa parte speciale e di quelle specifiche imposte da regolamenti interni, direttive e circolari ed ogni altro atto dettato in tema di tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari è quello ordinario.

4. Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

PRINCIPI e regole di condotta generali

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente parte speciale di porre in essere le seguenti condotte:

1. rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal TU sulla Sicurezza per tutti i lavoratori;
2. rispettare, con lo stesso rigore, ogni eventuale disposizione interna relativa alle stesse materie;
3. seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
4. impiegare, secondo quanto previsto, da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda etc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
5. rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
6. partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni relative alla sicurezza sul lavoro eventualmente ricevute da superiori e preposti;
7. non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;

Con riferimento al Responsabile servizio prevenzione e protezione ed al Datore di Lavoro,

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.93 di 109
--	--	----------------------------------

spetta a loro, secondo le relative competenze:

1. coordinare le attività di valutazione rischi con riferimento alle eventuali necessità di aggiornamento e di introduzione di nuovi rischi;
2. far sì che il processo di cui sopra si traduca:
 - a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti;
 - b) nell'eventuale emissione di direttive o istruzioni al riguardo;
3. estendere la valutazione dei rischi anche alle attività non ordinarie, per quanto ragionevolmente prevedibile;
4. riferire immediatamente agli amministratori e all'ODV, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo.

5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori, partner e parti terze.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati indicati dall'Art. 25-septies e T.U. 81/2008.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel Codice Etico;
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
3. nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela della sicurezza sul lavoro;

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.94 di 109
---	--	----------------------------------

6. Compiti dell'Organismo di vigilanza

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.95 di 109
---	--	----------------------------------

PARTE SPECIALE - art. 25 octies – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D.Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE).

L'art. 63, c. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del C.P. - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c. 2, per una durata non superiore a due anni.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'ODV, esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinate ad aver effetto sia verso l'interno che verso l'esterno della Società.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.96 di 109
---	--	----------------------------------

Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lett. b) del decreto 231, spetta all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (art. 6, c. 2, lett. d).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'ODV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, C.P. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Pertanto, nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter C.P, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'ente può essere sanzionato in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

• Ricettazione (art. 648 C.P.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 C.P. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.97 di 109
---	--	----------------------------------

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 C.P. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

● **Riciclaggio (art. 648-bis C.P.)**

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis C.P. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.98 di 109
---	--	--

amministrativo-finanziario.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 C.P. già esaminato.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter C.P.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel c. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo c. dell'art. 648 C.P.

2. Aree di attività a Rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere da Ufficio acquisti ed ufficio commerciale.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e di sottoscrizione di contratti con partners, collaboratori esterni e parti correlate, che possono originare flussi finanziari diretti verso persone fisiche o giuridiche legate a reati di criminalità organizzata o verso Paesi esteri.

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.99 di 109
---	--	----------------------------------

Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ai Collaboratori esterni e ai Partners deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti aziendali, dei Collaboratori esterni e dei Partners e parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata transnazionale ricettazione riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.100 di 109
---	--	-----------------------------------

1. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, Collaboratori esterni e Partners commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);
2. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
3. previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
4. Trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
5. verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);

6. Compiti dell'Organismo di vigilanza

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di criminalità organizzata ricettazione riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.101 di 109
---	--	-----------------------------------

PARTE SPECIALE – art. 25 undecies – REATI AMBIENTALI

1. TIPOLOGIA DI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE

Con il D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011 – in vigore dal 16 agosto 2011 –, poi modificato dalla L. n. 68/2015 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 21/2018, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. L’intervento normativo comporta l’estensione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 attraverso l’inserimento dell’art. 25 – undecies ed il rinvio al D. Lgs. 152/2006, di cui si riportano in sintesi i principali articoli citati.

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Prescrizioni in merito all’attività di gestione di rifiuti non autorizzati:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2;

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione dei rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b);

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.102 di 109
---	---	---

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti;

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro;

8. i soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà in caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 (bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

Art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.103 di 109
---	--	---

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Art. 259 (traffico illecito di rifiuti), articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.104 di 109
---	--	-----------------------------------

26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

 TRVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.105 di 109
---	--	---

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.106 di 109
--	--	-----------------------------------

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Aree di attività a Rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, si ritiene che il rischio di una loro commissione all'interno delle aree di attività produttive della società sia marginale. Si ritiene che le uniche aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le operazioni poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere.

L'espressa punibilità, ai sensi dell'art. 483 c.p., anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

E' necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la Società intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

3. Destinatari

 LODOVICH I TRAVERSE IN C.A.V.P. E LEGNO LODOVICH I DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.107 di 109
--	--	---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners commerciali.

4. Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner e dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner e Collaboratori Esterni deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner e dei Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
4. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
5. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partner e dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi della Società.

 LODOVICHİ DOMENICO S.p.A.	Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01	Data 30/03/2018 Pag.108 di 109
---	--	-----------------------------------

6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia ambientale:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

